

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

**Sistema Tariffario del
Servizio Idrico Integrato (SII)**

SOMMARIO

1. Premesse
2. Riferimenti normativi
3. Esposizione di alcuni citati normativi
4. Componenti del costo del servizio
5. Costi e ricavi del Servizio Idrico Integrato (SII)
6. Rimodulazione tariffaria
7. Conclusioni

1. PREMESSE

Il Comune di Novara di Sicilia gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII) dell'intero territorio comunale mediante la distribuzione di acqua ad usi civili e non, ed il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, secondo il modello organizzativo della "gestione in economia".

Gli utenti del servizio idrico integrato, attualmente, corrispondono al Comune, per le utenze presenti nel territorio comunale, un canone idrico che fino al 2016 è stato basato sul "Minimo Impegnato".

Con tale nuovo sistema tariffario, basato sulle indicazioni dell'AEEGSI, prevede la copertura integrale dei costi del Servizio Idrico Integrato e il superamento della riscossione del "Minimo Impegnato".

Al momento la lettura dei misuratori idrici è disponibile per il 70% delle Utenze, nel restante 30% e i dati non sono disponibili in quanto i contatori risultano illeggibili. Dalle utenze conosciute si è ricavato il Consumo Medio Annuale per tipologia di utenze e ciò ha permesso di stimare in maniera abbastanza attendibile i consumi complessivi fatturabili.

Nel frattempo è in atto un servizio di lettura dei misuratori e censimento delle utenze idriche che permetterà di effettuare le prossime fatturazioni, già dal 2017, basandosi sui consumi reali effettivamente consumati.

Si intende infatti applicare tale impianto tariffario, basato sulla copertura integrale dei costi del Servizio Idrico, a partire dal 2021.

L'AEEGSI è l'Autorità di riferimento per i servizi idrici in quanto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" il Governo Nazionale mette le basi per un coordinamento finalizzato all'organico sviluppo di organici sistemi di regolazione tariffaria.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- b) Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- c) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- d) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- e) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999”;
- f) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001” ed, in particolare, il punto 1.3 “Superamento del minimo impegnato negli usi domestici e contatori per singola unità abitativa”;
- g) Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 dicembre 2008, n. 117, recante “Direttiva per l'adeguamento delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione”;
- h) Legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito “legge 481/95”) all'art. 2, comma 20, lettera c), che attribuisce all'Autorità il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie "in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri”;
- i) Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (di seguito “d.lgs. 267/00”) e, in particolare, l'art. 243-bis, comma 8 lettera c), “(...) l'ente (...) è tenuto ad

assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto”;

- j) Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011 n. 116 (di seguito “D.P.R. 116/11”), recante “Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato”;
- k) Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 febbraio 2015, n. 39 avente ad oggetto “Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua”;
- l) Deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso”;
- m) Deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)”;
- n) Deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 4488/2013/R/IDR, recante “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013, terzo gruppo”;
- o) Deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante [“Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento”](#).
- p) Deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR”;

- q) Deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico”;
- r) Deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 662/2014/R/IDR, recante “Individuazione ed esplicitazione dei costi ambientali e della risorsa con riferimento a quanto previsto nel metodo tariffario idrico (MTI) per l’anno 2015”;
- s) Deliberazione 655/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato” ;
- t) Deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, “Approvazione del Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2”;
- u) Deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 86/2013/R/IDR, recante “Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 86/2013/R/IDR);

3. ESPOSIZIONE DI ALCUNI CITATI NORMATIVI

Esplicando alcune delle normative citate, bisogna considerare che:

- la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del *full cost recovery*, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);
- la Commissione Europea, con la comunicazione COM(2012)673, recante il “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee”, dopo aver indicato

tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di “prezzi delle acque che incentivino l'efficienza”, fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

- “fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo”,
- “fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione”;
- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, come modificato dal d.P.R. 116/11, prevede che “La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo”;
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13

maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;

- l'art. 10, comma 14, del decreto legge 70/11 prevede che “L’Agenzia ... [ora l’Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell’utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio «chi inquina paga»”;
- l’articolo 3, comma 1, del D.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:
 - “definisce le componenti di costo - inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione - per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)” (lettera c);
 - “predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera d);
 - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)”(lettera f);
- l’articolo 7, del decreto legge 133/14, ha ridefinito la disciplina per l’attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l’altro, l’obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all’Ente di governo dell’ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia ha disposto:

- l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;
 - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
 - la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercitare il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.
- l'articolo 58 del c.d. Collegato Ambientale, provvede ad istituire, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora "Cassa per i servizi energetici e ambientali"), un "Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente";
 - l'articolo 60 del c. d. Collegato Ambientale in tema di tariffa sociale del servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità, "al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (...)", e che la stessa, al fine di assicurare la copertura degli oneri conseguenti, "definisce le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni";
 - da ultimo, l'articolo 61 del c.d. Collegato Ambientale medesimo dispone che "nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità (...), sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (...) adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, (...) assicurando che sia

salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi” e prevede che la stessa “definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi”.

Inoltre:

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l’Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dai documenti di consultazione 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l’Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR, del 28 dicembre 2015, preceduta dai documenti di consultazione, l’Autorità ha introdotto il Metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio MTI – 2.

4. COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Ai fini dell’implementazione o dell’aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

- a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
- b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l’energia elettrica, le forniture all’ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;

- c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
- d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
- e) componente relativa ai conguagli.

a) Determinazione dei costi delle immobilizzazioni riconosciuti in tariffa

I costi delle immobilizzazioni sono pari:

- alla componente a copertura degli ammortamenti sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri finanziari sulle immobilizzazioni di proprietà del gestore;
- alla componente a copertura degli oneri fiscali del gestore;
- alla componente che rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi, limitatamente alla parte non inclusa nella componente *FoNI (Fondo Nuovi Investimenti)*

Le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati ai fini del calcolo del Piano Tariffario sono afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.

Sono escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.

b) Determinazione dei costi operativi riconosciuti in tariffa

Ai fini del riconoscimento tariffario, i costi operativi sono definiti come:

- i costi operativi endogeni nel periodo temporale di riferimento che comprendono i costi relativi ai Servizi, al Personale, alle Materie Prime, Godimento di beni di terzi e altri Oneri di gestione;
- i costi operativi aggiornabili, definiti come somma delle seguenti componenti:
 - copertura dei costi di energia elettrica;

- copertura dei costi degli acquisti all'ingrosso;
- copertura dei corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche;
- copertura degli altri specifici costi, che sono a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito, a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica il gas e i servizi idrici, a copertura del costo di morosità, gli oneri locali (es. canoni di derivazione/sottensione idrica, contributi per consorzi di bonifica, contributi a comunità montane, canoni per restituzione acque, oneri per la gestione di aree di salvaguardia, altri oneri tributari locali quali TOSAP, COSAP, TARSU, IMU).

c) Fondo nuovi investimenti

È fatto obbligo al gestore del SII di destinare esclusivamente alla realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito, o al finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale, una quota del vincolo riconosciuto ai ricavi destinata al Fondo nuovi investimenti (*FoNI*).

il Fondo nuovi investimenti (*FoNI*) è definito:

- dalla componente riscossa a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti,
- dalla componente riscossa a titolo di ammortamento sui contributi a fondo perduto,
- dalla componente riscossa a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi.

d) Componente tariffaria a copertura dei costi ambientali e della risorsa

La componente di costo riferita ai costi ambientali è relativa all'attività di depurazione.

La componente di costo riferita ai costi della risorsa è relativa agli oneri locali alla potabilizzazione e alle operazioni di telecontrollo per la riduzione e prevenzione delle perdite di rete.

e) Componente relativa ai conguagli

Sono componenti di costo a recupero di scostamento tra le tariffe effettivamente

applicate e una variazione dei volumi fatturati o relative a scostamenti dei costi operativi.

5. COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

I costi del Servizio Idrico Integrato sono dettagliati di seguito:

COSTI

SERVIZIO

ACQUEDOTTO

Analisi Acque	€ 1.500,00
Costi Personale Acquedotto	€ 0,00
Acquisto Materie prime per Acquedotto-Energia Elettrica	€ 41.267,10
Manutenzione Ordinaria rete Idrica	€ 10.000,00
Acquisto materiale per Acquedotto	€ 0,00
Quota Spese generali	€ 2.400,00
TOTALE	€ 55.167,10

SERVIZIO

FOGNATURA

Manutenzione Ordinaria Rete Fognaria	€ 25.000,00
Materie prime per Fognatura	
Smaltimento fanghi	€ 3.000,00
	€ 6.000,00
Quota spese generali	
€	1.800,00

Energia Elettrica fognatura	€ 15.000,00
TOTALE	€ 50.800,00

SERVIZIO

DEPURAZIONE

Gestione Impianto Depurazione	€ 54.000,00
Quota Spese Generali	1.800,00

TOTALE € 55.800,00

Totale complessivo SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 161.767,10
--	--------------

DETTAGLIO SPESE GENERALI

Spese postali	€ 1.200,00
Carburante e Manutenzioni	€ 3.600,00
Energia elettrica uffici	€ 0,00
Spese Amministrative	€ 0,00
Spese Telefoniche	€ 0,00
Manutenzione Hardware e Software	€ 1.200,00
Spese assicurative	€ 0,00
Pulizie	€ 0,00
TOTALE	€ 6.000,00

1. Le spese generali sono state ripartite 40 % nei costi dell'acquedotto, 30% nei costi della fognatura, 30% nei costi della depurazione.

6. TARIFFE E ALTRI RICAVI

6.1 Metodologia adottata

Obiettivo del presente studio è di procedere ad una rimodulazione tariffaria che garantisca al gestore l'integrale copertura dei costi.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è necessario preliminarmente procedere al computo dei costi registrati.

I costi sono stati ricostruiti prendendo a riferimento le indicazioni dell'Autorità e sono dettagliatamente elencati nel precedente paragrafo "COSTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO".

Una volta ottenuti i suddetti costi, essi vengono differenziati per Servizio (Acquedotto, Fognatura e Depurazione).

I costi complessivi per servizio sono stati calcolati dal dettaglio dei costi e approssimati con la suddivisione di costi amministrativi e generali di gestione.

L'Obiettivo dei Ricavi che dovranno essere recuperati dalla Tariffa (non si sono sottratti i Ricavi Accessori e Diritti perché irrilevanti e variabili, non possono essere considerati introiti permanenti da sottrarre in Tariffa) sarà:

TOTALE OBIETTIVO RICAVI		
	<i>€/anno</i>	<i>%</i>
Obiettivo Ricavi Acquedotto:	55.167,10	34,10
Obiettivo Ricavi Fognatura:	50.800,00	31,50
Obiettivo Ricavi Depurazione:	55.800,00	34,40
TOTALE OBIETTIVO RICAVI	€ 161.767,10	100,00%

6.2 Sviluppo del piano tariffario

Lo sviluppo del Piano Tariffario, nella strutturazione dei corrispettivi da addebitare all'utente, deve avvenire secondo quanto previsto con i Metodi MTI.

È fatto divieto di applicare un consumo minimo impegnato alle utenze domestiche. Di conseguenza, negli ambiti tariffari che applicavano tale modalità di fatturazione, la modifica della struttura dei corrispettivi è obbligatoria.

Inoltre i corrispettivi devono essere articolati come segue:

- a) **quota fissa**, indipendente dal consumo, per ciascun servizio del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura, depurazione);
- b) **quota variabile**, proporzionale al consumo misurato in metri cubi.

6.3 Determinazione della quota fissa

La quota fissa, determinata per ogni servizio, non può essere modulata per scaglioni. Inoltre deve essere espressa in Euro all'anno.

Una volta ottenuti i costi, differenziati per Servizio (acquedotto, fognatura e depurazione) si determina la quota fissa da applicare a ciascuna utenza per ciascun

servizio di cui usufruisce, ricavata calcolando una percentuale che non superi il 20% dei costi dell'ultimo anno consuntivato.

Il numero di utenze risulta essere:

	DOMESTICHE	ALTRE UTENZE	TOTALE
N. Utenze ACQUEDOTTO	1501	44	1545
N. Utenze FOGNATURA	1448	44	1492
N. Utenze DEPURAZIONE	1448	44	1492

Si è proceduto applicando la quota fissa calcolata con una percentuale del 20% dei costi complessivi del servizio idrico integrato, suddiviso per servizio.

	%	€/ANNO	€/UTENZA
Acquedotto:	20,00%	11.033,42	7,14
Fognatura:	20,00%	10.160,00	6,81
Depurazione:	20,00%	11.160,00	7,47
TOTALE QUOTA FISSA		32.353,42	21,42

6.4 Determinazione della quota variabile

La quota variabile, proporzionale al consumo misurato in metri cubi, è configurata come segue:

- una tariffa agevolata, da applicarsi alle sole utenze domestiche per i consumi di tipo essenziale, ottenuta sottraendo alla tariffa base l'agevolazione. Il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata viene uniformato ed è posto pari a 30 metri cubi all'anno per utente domestico.
- una tariffa base, pari al costo unitario medio calcolato sui costi del servizio acquedotto, detratto il gettito delle quote fisse, per metro cubo

$$T_{\text{base}} = (\text{Costi} - \text{Quota fissa}) / m^3_{\text{stimati}}$$

- da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a "compensare" il minor ricavo derivante dall'applicazione della tariffa agevolata ai primi 70 mc conturati e a penalizzare, attribuendogli i

maggiori costi ambientali provocati, i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza sono tra loro crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base gli ulteriori costi.

a) **Tariffa agevolata**

Per la tariffa agevolata, che si applica alle sole utenze Domestiche Residenti e ai primi 75 mc, indicati come “consumi di tipo essenziale”, si è applicata un’agevolazione pari ad una **riduzione della tariffa base del 60%**.

b) **Tariffa base Acquedotto**

Considerando i costi relativi al Servizio Acquedotto, avremo:

Obiettivo Ricavi Servizio Acquedotto:	€ 55.167,10
---------------------------------------	-------------

Si procede sottraendo la QUOTA FISSA,

QUOTA FISSA	€ 11.033,42
-------------	-------------

Per la stima del volume d’acqua complessivo fatturabile si sono presi a riferimento i metri cubi fatturati e conteggi effettuati per l’anno 2019, laddove le letture erano indisponibili si è proceduto ad un calcolo stimato su consumo storico o Consumo Medio Annuo per tipologia di Utenze, ottenendo il seguente

Volume consumo d'acqua stimata:	56.942
--	--------

Applicando il calcolo a tale formula:

$$T_{\text{base}} = (\text{Costi} - \text{Quota fissa}) / m^3_{\text{stimati}}$$

La TARIFFA BASE risulta € 0,775 al mc.

c) **Scaglioni Tariffari di Eccedenza**

Per le **UTENZE DOMESTICHE**, oltre alla fascia a Tariffa Agevolata, sono state previste La TARIFFA BASE e una fascia di Eccedenza.

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo Unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Agevolata	0	75	0,310
Tariffa Base	76	453	0,775
Eccedenza 1^ Fascia	453		1,240
Eccedenza 2^ Fascia			

Per le **ALTRE UTENZE** sono state previste la Tariffa Base e una fascia di Eccedenza.

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Base	0	265	0,775
Eccedenza 1^ Fascia	266		1,162
Eccedenza 2^ Fascia			

6.5 Stima copertura dei costi del servizio acquedotto

Una volta definiti gli scaglioni si procede con la stima dei volumi di consumo di acqua stimati all'interno di ciascuna fascia di consumo, nonché il numero di utenti che li hanno consumati.

UTENZE DOMESTICHE -fattispecie prevista dalla deliberazione ARERA su n. 3 componenti

TARIFFE ACQUEDOTTO	DA MC/ANNO	DA MC/ANNO	VOLUME CONTURATO MC/ANNO	CORRISPETTIVO UNITARIO CALCOLATO €/MC	FATTURATO €/ANNO
Agevolata	0	75	12.542	0,310	3.888,02
Base	76	150	32.324	0,775	25.051,10
Eccedenza	151		12.076	1,240	14.974,24

UTENZE DOMESTICHE**Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto € 43.913,36****ALTRE UTENZE**

TARIFFE ACQUEDOTTO	DA MC/ANNO	DA MC/ANNO	VOLUME CONTURATO MC/ANNO	CORRISPETTIVO UNITARIO CALCOLATO €/MC	FATTURATO €/ANNO
Base	0	265	2000	0,775	1.550,00
Eccedenza	266		1600	1,240	1.984,00

ALTRE UTENZE:**Gettito complessivo previsto quota variabile Acquedotto € 3.534,00****6.6 Parte Variabile dei Servizi di Fognatura e Depurazione**

La parte variabile delle tariffe del servizio di fognatura e Depurazione deve essere proporzionale al consumo e non modulata per scaglioni.

Per quanto riguarda le tariffe da applicare per il servizio di fognatura e Depurazione si procede, analogamente al servizio di acquedotto, a calcolare le tariffe unitarie come di seguito indicato:

$$T_{F/D} = (\text{Costi}_{F/D} - \text{Quote fisse}_{F/D}) / m^3_{\text{stimati}}$$

Le suddette tariffe, ovviamente, saranno applicate alle sole utenze che usufruiscono del servizio fognario.

TARIFFE ACQUE REFLUE	Volume conturato	Corrispettivo un.
	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Fognatura	55756	0,728
Tariffa Depurazione	55756	0,800

STIMA COPERTURA COSTI ACQUE REFLUE

UTENZE DOMESTICHE

TARIFFE ACQUE REFLUE	Volume conturato	Corrispettivo un.	Fatturato
	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Fognatura	55756	0,728	40.590,36
Tariffa Depurazione	55756	0,800	44.604,80

Per un importo complessivo di **€ 85.195,16**

ALTRE UTENZE

TARIFFE ACQUE REFLUE	Volume conturato	Corrispettivo un.	Fatturato
	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>	<i>€/anno</i>
Tariffa Fognatura	3256	0,728	2.370,37
Tariffa Depurazione	3256	0,800	2.604,80

Per un importo complessivo di **€ 4.975,17**

7. CONCLUSIONI

Con tale struttura tariffaria, basata anche su un calcolo sviluppata sui volumi stimati sulla base di letture reali, si è ottenuta una previsione di gettito che permetterebbe la copertura integrale dei costi.

Di seguito i dati riepilogativi:

	Quota fissa			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
Domestiche	11.033,42	10.160,00	11.160,00	23.209,42
Altre Utenze	314,16	299,64	328,70	942,50

	Corrispettivo per Consumo			
	Acquedotto	Fognatura	Depurazione	TOTALE
Domestiche	43.913,36	40.590,36	44.604,80	129.108,52
Altre Utenze	3.534,00	2.370,37	2.604,80	8.509,17

Riepilogo copertura	
Domestiche	152.317,94
Altre Utenze	9.451,67
Arrotondamenti	(-2,51)
TOTALE	161.767,10

TABELLE ESEMPLIFICATIVE DI CALCOLO

PER N. 1 COMPONENTE

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo Unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Agevolata	0	25	0,310
Tariffa Base	26	151	0,775
Eccedenza 1^ Fascia	152		1,240

PER N. 2 COMPONENTI

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo Unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Agevolata	0	50	0,310
Tariffa Base	51	302	0,775
Eccedenza 1^ Fascia	303		1,240

PER N. 3 COMPONENTI

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo Unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Agevolata	0	75	0,310
Tariffa Base	76	453	0,775
Eccedenza 1^ Fascia	454		1,240

PER N. 4 COMPONENTI

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo Unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Agevolata	0	100	0,310

Tariffa Base	101	604	0,775
Eccedenza 1^ Fascia	605		1,240

PER N. 5 COMPONENTI

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo Unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Agevolata	0	125	0,310
Tariffa Base	126	755	0,775
Eccedenza 1^ Fascia	7565		1,240

PER N. 6 COMPONENTI

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo Unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Agevolata	0	150	0,310
Tariffa Base	151	906	0,775
Eccedenza 1^ Fascia	907		1,240

PER N. 7 COMPONENTI

TARIFFE ACQUEDOTTO	Da	A	Corrispettivo Unitario
	<i>mc/anno</i>	<i>mc/anno</i>	<i>€/mc</i>
Tariffa Agevolata	0	175	0,310
Tariffa Base	176	1057	0,775
Eccedenza 1^ Fascia	1058		1,240